



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE PER IL REFERENDUM PROPOSITIVO SULLA LIMITAZIONE DELLA PRESENZA DEGLI ORSI IN TRENTINO

Delibera n. 1

Verbale di deliberazione

Oggetto: non ammissibilità della richiesta di referendum propositivo sulla limitazione della presenza degli orsi in Trentino

Il giorno 5 novembre 2015

ad ore 15,00

si è riunita a Trento presso la sala dei capigruppo in Palazzo Trentini, sede del Consiglio provinciale di Trento

LA COMMISSIONE PER IL REFERENDUM PROPOSITIVO

SULLA LIMITAZIONE DELLA PRESENZA DEGLI ORSI IN TRENTINO

Presenti:	il Presidente	prof. Matteo Cosulich
	i componenti	avv. Sarre Pirrone
		avv. Maurizio Tosadori

Interviene il segretario della Commissione, dott. Camillo Lutteri, che redige il verbale di deliberazione.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

COMMISSIONE PER IL REFERENDUM PROPOSITIVO

SULLA LIMITAZIONE DELLA PRESENZA DEGLI ORSI IN TRENTINO

- vista la richiesta di referendum propositivo sulla limitazione della presenza degli orsi in Trentino, presentata in data 28 luglio 2015 (prot. n. 13108);
- vista la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali), ed in particolare le norme che regolano l'attività della commissione per il referendum e la procedura per l'esame d'ammissibilità della richiesta referendaria;
- considerato che alla commissione per il referendum, nominata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 6 agosto 2015, n. 47, spetta esaminare l'ammissibilità della richiesta di referendum, e di esprimersi in particolare sull'ammissibilità del quesito e sulla sua formulazione (art. 18, comma 7, e art.7, comma 5, lp n. 3/2003);
- vista la nota di data 24 settembre 2015, prot. n. 15202, con la quale il Presidente della commissione, nell'esercizio dei poteri istruttori a quest'ultima riconosciuti, ha invitato il rappresentante del comitato promotore ad un incontro con la commissione;
- vista la nota di data 2 ottobre 2015, prot. n. 15641, con la quale il Presidente della commissione, nell'esercizio dei poteri istruttori a quest'ultima riconosciuti, ha invitato il rappresentante del comitato promotore ad una riformulazione del quesito referendario;
- vista la nota di data 21 ottobre 2015, prot. n. 16623, con la quale il rappresentante del comitato promotore inoltra alla commissione il quesito referendario riformulato;
- considerato che il quesito referendario non ha ad oggetto le materie di cui all'art. 2 della legge provinciale n. 3 del 2003, sulle quali non è ammesso il referendum propositivo;
- considerato che il quesito referendario verte su una specifica questione di particolare interesse provinciale, come richiesto dall'art. 1 legge provinciale n. 3 del 2003;
- considerato che il quesito referendario è formulato in modo chiaro, in modo tale che ad esso è possibile rispondere con un sì o con un no, come disposto dall'art. 7, comma 4, primo periodo legge provinciale n. 3 del 2003; la formulazione originaria del quesito, presentato in data 28 luglio 2015, presentava invece "margini di imprecisione e di incertezza" tali da indurre la Commissione a richiederne la riformulazione al Comitato promotore ai sensi dell'art. 7, comma 4, secondo periodo legge provinciale n. 3 del 2003;

- considerato che il giudizio sull'ammissibilità del referendum propositivo deve basarsi non solo sui limiti espressamente indicati dalle disposizioni legislative che esplicitamente li contengono (nel caso di specie, dalla legge provinciale n. 3 del 2003, come indicato nei punti precedenti), ma anche su ulteriori limiti impliciti, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978, secondo cui *"occorre (...) stabilire, in via preliminare, se non s'impongano altre ragioni, costituzionalmente rilevanti, in nome delle quali si renda indispensabile precludere il ricorso al corpo elettorale, ad integrazione delle ipotesi che la Costituzione ha previsto in maniera puntuale ed espressa"* (punto 1 in diritto);
- considerato che può agevolmente identificarsi un limite secondo cui è precluso il referendum avente a oggetto un determinato intervento legislativo o amministrativo, se durante il procedimento referendario tale intervento è già stato posto in essere dagli organi cui normalmente spetta adottarlo; in una democrazia rappresentativa, qual è quella prevista nel nostro ordinamento, le funzioni legislative e amministrative sono svolte di norma da organi rappresentativi del corpo elettorale o comunque da organi ad esso riconducibili, il ricorso agli strumenti di democrazia diretta risultando invece eccezionale, allorquando gli organi menzionati non pongono in essere gli atti richiesti dai promotori del referendum. Anche alla luce di valutazioni di economicità procedimentale, il referendum risulta infatti sostitutivo rispetto all'intervento degli organi competenti in materia, e non ripetitivo di un atto già perfezionato dagli organi riconducibili al circuito della democrazia rappresentativa;
- considerato che in tal senso dispone la legislazione relativa al referendum abrogativo, con disposizioni espressive del limite ora richiamato, come l'art. 39 della legge n. 352 del 1970 secondo cui *"se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative non hanno più corso"*; nella stessa direzione può leggersi l'art. 18, comma 14, della legge provinciale n. 3 del 2003: *"nel caso in cui prima della data di svolgimento della consultazione il Consiglio provinciale abroghi le disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale, dispone con proprio decreto l'interruzione del referendum. Le operazioni già svolte perdono efficacia"*;
- considerato che il giudizio di ammissibilità del quesito referendario richiede dunque l'analisi da parte della commissione delle iniziative e degli atti posti in essere dagli organi della PAT con riferimento alla limitazione del numero degli orsi in Trentino, con le modalità indicate dal quesito stesso;
- che a tal fine la commissione ha acquisito: la mozione n. 95, approvata dal Consiglio della PAT in data 24 luglio 2015; la nota dell'assessore Michele Dallapiccola del 27 ottobre 2015, relativa all'attuazione di tale mozione da parte dell'amministrazione provinciale; l'ulteriore documentazione richiesta dal Presidente della Commissione con nota di data 29 ottobre 2015, prot. n. 17126, ed in particolare:

- la documentazione di sollecito rivolta al Ministro Galletti, relativa al controllo della popolazione di orsi, compreso il dossier articolato che evidenzia la necessità di riconoscere maggiore autonomia gestionale alla PAT;
 - informazioni relative all'attività della Commissione tecnica istituita con deliberazione della Giunta provinciale n. 1523 del 7 settembre 2015;
 - documentazione sulla proposta di nuova norma di attuazione suggerita dalla Giunta provinciale in materia di gestione degli orsi;
 - informazioni relative alla conclusione dell'iter di aggiornamento del PACOBACE (compresa la ratifica ministeriale di modifica del piano, nel senso auspicato dall'amministrazione); in particolare il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 luglio 2015, che ha recepito le indicazioni della Giunta provinciale e ha reso esecutiva la modifica del capitolo 3 di PACOBACE, attributiva di maggiori poteri in capo alla Provincia in ordine alla gestione dell'orso sul territorio;
 - documentazione circa la possibilità di rendere legale l'utilizzo del c.d. bear-spray sul territorio nazionale (vs. nota di data 13 luglio 2015);
 - informazioni circa gli interventi effettuati sul coinvolgimento degli enti locali maggiormente interessati alla tematica della gestione degli orsi;
- vista la nota dell'Assessore all'Agricoltura, foreste, turismo, promozione, caccia e pesca dott. Michele Dallapiccola pervenuta in data 2 novembre scorso, prot. n. 17204, con la quale l'Assessore trasmette la documentazione richiesta;
 - considerato che, alla luce degli atti di cui al punto precedente, le iniziative e i provvedimenti indicati nel quesito referendario del 21 ottobre 2015 coincidono con quelli che, in data 24 luglio 2015, il Consiglio provinciale ha impegnato la Giunta provinciale a porre in essere; si richiederebbe dunque agli elettori di indicare agli organi provinciali un indirizzo già fatto proprio dall'assemblea rappresentativa della Provincia autonoma;
 - che, per di più, le iniziative e i provvedimenti di cui al punto precedente sono già stati posti in essere dall'amministrazione provinciale, nelle more del giudizio di ammissibilità del quesito referendario,
 - vista la documentazione agli atti;
 - a unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a


1. l'inammissibilità del referendum propositivo per la limitazione del numero degli orsi in Trentino, presentato in data 28 luglio 2015;
2. di dare mandato al Presidente della commissione di comunicare questa deliberazione al primo proponente della richiesta di referendum, al Presidente del Consiglio provinciale e

al Presidente della Provincia, e di disporre la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Adunanza chiusa ad ore 15.50

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente


prof. Matteo Cosulich

Il segretario verbalizzante

- dott. Capillo Lutteri -

